



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:05** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica in prima convocazione, convocato dal Presidente nei modi e forme di legge. Risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
DURANTE RITA ANTONIA	PRESIDENTE CONSIGLIO	Si	
VANTAGGIATO GRAZIANO	SINDACO	Si	
CAFARO DAVIDE	CONSIGLIERE	Si	
STANCA LEONARDO	CONSIGLIERE	Si	
RUSSO VINCENZO	CONSIGLIERE	Si	
DURANTE MARCO	CONSIGLIERE	Si	
PANDELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si	
NUZZACI CARLO	CONSIGLIERE	Si	
SCARDINO LUIGI	CONSIGLIERE	Si	
CAGNAZZO REMO	CONSIGLIERE	Si	
GERVASI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si	
MATTEO DARIO	CONSIGLIERE	Si	
GRECOLINI MARIA ELENA	CONSIGLIERE	Si	

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**.

Data, 21/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to dott. Antonio Cafaro

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data, 21/12/2023

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
f.to dott. Antonio Cafaro

Riscontrato il numero legale, il CONSIGLIERE CAFARO Davide dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro Greco

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.".

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2019, le disposizioni che disciplinano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, che dispone le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;

VISTO l'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria, che assimila all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO che ai sensi dell'art. 1 comma 749 della L. 160/2019 è confermata la detrazione di euro 200,00 oltre che per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;

VISTO che il territorio del feudo di Soletto ricade nelle aree individuate nella predetta circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 per cui i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale sono esenti dall'imposta municipale propria;

VERIFICATO che è necessario mantenere nel 2024 lo stesso gettito del tributo conseguito nel 2023 per garantire le funzioni e i servizi tutti erogati finora dall'ente non essendovi al momento la disponibilità di risorse tali da consentire una diminuzione degli introiti IMU;

RITENUTO, pertanto, di stabilire le aliquote dell'IMU per l'anno 2024 nella stessa misura deliberata nell'anno 2023 per l'IMU disciplinata dalla precedente normativa di cui alla L. 147/2013;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, aveva chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU sarebbe dovuto iniziare nell'anno 2021, formando parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione;

DATO ATTO che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse comune individuate con il decreto di cui al comma 756 art. 1 Legge n. 160/2019, di elaborare il prospetto delle aliquote;

VISTO l'articolo 6-ter del D.L. 132/2023 introdotto al Senato, al comma 1, che differisce all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto;

VISTA la possibilità di elaborare il prospetto ai sensi dell'art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in via sperimentale dell'anno 2024;

VERIFICATO che sul Portale del Federalismo Fiscale è stata introdotta la possibilità di utilizzare l'applicativo per l'elaborazione del prospetto delle aliquote per l'anno di imposta 2024 e verificata la funzionalità dello stesso;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, così come approvate per l'anno 2023 e riportate nel prospetto seguente, elaborato sul Portale del Federalismo Fiscale:

Prospetto aliquote IMU - Comune di SOLETO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

ID Prospetto 5541 riferito all'anno 2024

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019 n. 160
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati agli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
	0.76%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

3. Di dare atto che si applicano le esenzioni e le agevolazioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

con voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

Il CONSIGLIERE
f.to CAFARO Davide

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alessandro Greco

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).

Soleto, 28/12/2023

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alessandro Greco

Riproduzione cartacea di documento informatico, e ad esso conforme, regolarmente firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 235/2010 e s. m. e i.